



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE

(ART. 70 - QUINQUIES E 56 SEXIES DEL C.C.N.L. DEL 21/5/2018)

Approvato con delibera della Giunta comunale n. del

**COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA**
(PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DELLE SPECIFICHE
RESPONSABILITÀ E DELL'INDENNITÀ
DI FUNZIONE**
(ART. 70 - QUINQUIES E 56 SEXIES DEL C.C.N.L. DEL 21/5/2018)

I N D I C E

ART. 1. FINALITÀ

ART. 2. APPLICABILITÀ ARTICOLO 70 QUINQUIES, COMMI 1 E 2, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 3. APPLICABILITÀ ART. 56 SEXIES C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 4. FINANZIAMENTO

ART. 5. CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

**ART. 6. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1 E
INDENNITÀ FUNZIONE ART. 56 SEXIES C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018**

**ART. 7. SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITÀ**

**ART. 8. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ ARTICOLO 70 QUINQUIES, COMMA 2,
C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018**

ART. 9. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE INDENNITÀ

ART. 10. DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

ART. 11. DURATA E REVOCA DELL'INCARICO

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

ART. 1. FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17, lett. f) e lett. i), del C.C.N.L. del 1/4/1999 ed art. 36 C.C.N.L. del 22/01/2004, e da ultimo, in attuazione all'art. 70 - *quinquies* del C.C.N.L. del 21/5/2018, disciplina il compenso per le specifiche responsabilità. In particolare:

a) per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa;

b) per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale, nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. Il presente regolamento, inoltre, in attuazione dell'art. 56 - *sexies* del C.C.N.L. del 21/5/2018, si applica per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano responsabilità connesse al grado rivestito per il personale inquadrato nelle categorie C e D della Polizia Locale, non incaricato di posizione organizzativa.

3. Il presente regolamento non trova attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa.

ART. 2. APPLICABILITÀ ARTICOLO 70 *QUINQUIES*, COMMI 1, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.

2. La dizione *specifiche responsabilità* non coincide con la dizione *responsabilità del procedimento*, atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto della loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.

3. L'erogazione dell'indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori, in quanto prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. L.vo n. 165/2001 e s. m. e i..

4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

ART. 3. APPLICABILITÀ ART. 56 *SEXIES* C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. L'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità può essere erogata al personale della Polizia Locale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ed è connessa al grado rivestito ed alle connesse responsabilità, tenendo conto delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente.

2. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente articolo l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies*, comma 1 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere corrisposta esclusivamente al personale della Polizia Locale da parte del Dirigente del Settore, tenendo conto del grado rivestito, della complessità delle funzioni svolte, ivi compresa l'attività sostitutiva in luogo del Comandante della Polizia Locale. Nell'assegnazione del punteggio sulla base della tabella di cui al successivo art. 7, si tiene conto di quanto previsto nel presente comma.

4. L'indennità viene corrisposta su base annua e non compete per i periodi nei quali la relativa funzione non viene esercitata.

ART. 4. FINANZIAMENTO

1. L'individuazione degli oneri e l'importo relativo al finanziamento delle indennità di cui al presente Regolamento avviene in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento delle indennità sono quantificate di anno in anno in sede di Delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018, in applicazione dell'art. 68, comma 2, lettere e) ed f).

3. Eventuali economie realizzate nell'anno di riferimento a valere sull'istituto di cui al presente regolamento, su determinazione della Delegazione trattante, permangono nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate ed incrementano la quota destinata alla performance collettiva.

ART. 5. CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ad ogni dipendente non può essere attribuito più di un trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies*, commi 1 e 2, del C.C.N.L.. Nel caso in cui ricorrano contestualmente i presupposti per l'erogazione di entrambe le indennità, al dipendente è corrisposta quella di valore economico più elevato.

2. L'indennità di cui all'art. 56 *sexies* del C.C.N.L. del 21/05/2018:

- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-*quinquies* del 21/05/2018;
- d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
- e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-*quinquies* del 21/05/2018.

ART. 6. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ ART. 70 *QUINQUIES*, COMMA 1 E INDENNITÀ FUNZIONE ART. 56 *SEXIES* C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera f), art 17, comma 2, del C.C.N.L. del 01/04/1999, non superiori all'importo di Euro 3.000,00, come stabilito dall'art. 70 - *quinquies*, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, sono, fatto salvo diverso accordo in sede di Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, individuate, per categoria, come segue:

Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile

- a) Categoria B da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 900,00;
- b) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 1.800,00;
- c) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.700,00.

2. Le indennità di funzioni di cui all'art 56 *sexies* del C.C.N.L. 21 maggio 2018, non superiori all'importo di Euro 3.000,00, sono, fatto salvo diverso accordo in sede di Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, individuate, per categoria, come segue:

Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile

- a) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 1.800,00;
- b) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.700,00.

3. L'importo delle indennità di cui ai commi precedenti sono da considerarsi quale importo massimo per categoria, oggetto a riduzione in sede di Delegazione trattante, in base alla disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili e la corresponsione dell'indennità è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati.

5. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la quantificazione di cui sopra potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse l'importo delle indennità sarà infatti, proporzionalmente ridotto.

6. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata oltre 30 (trenta) giorni, fatti salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio con conseguente riduzione proporzionale dell'indennità.

ART. 7. SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. L'indennità di specifica responsabilità ex art. 70 - *quinquies*, comma 1 e l'indennità di funzione ex art. 56 *sexies* del C.C.N.L. 21 maggio 2018, viene individuata sulla base della ponderazione di punteggi mediante la compilazione della seguente scheda:

Parametro di riferimento	Punti totali	Punti parziali	valutazione	pesatura
1. Grado di competenza specialistico o professionale rispetto alle funzioni da svolgere	30	30	Elevata	

Comune di Canosa di Puglia – Regolamento per la disciplina specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione
Approvato con deliberazione Giunta comunale n. del

		15	Media	
		5	Bassa	
2. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne	20			
a. Con i superiori/amministratori		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
b. Con i colleghi/collaboratori		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
3. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni esterne	20			
a. Con la cittadinanza		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
b. Con organi Istituzionali esterni/Enti Pubblici, ecc.		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
4. Grado di autonomia dei processi lavorativi	10	10	Elevata	
		5	Media	
		2	Bassa	
5. Svolgimento di procedimenti plurimi e diversificati	10	10	Elevata	
		5	Media	
		2	Bassa	
6. Capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne	10	10	Elevata	
		5	Media	
		2	Bassa	
TOTALE	100			
Ripartizione punteggi		100	Alta	
		30	Bassa	

2. Le indennità vengono attribuite sulla base del seguente calcolo: all'importo base è aggiunto quello pari al punteggio attribuito detratto quello minimo moltiplicato per il valore punto: *Es. Cat. B; punti 80; €. 400,00 importo base per punti 30; punti 50 x € 7,25 (valore punto) = € 362,50 + € 400,00 = € 762,50*);

CATEGORIA B (esclusa la Polizia Locale):

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 400,00;
punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 900,00;

CATEGORIA C:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 900,00;
punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 1.800,00;

CATEGORIA D:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 1.400,00;
punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 2.700,00;

3. Non si procederà all'assegnazione di alcuna indennità in caso di punteggio inferiore a 30 punti.

**ART. 8. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ ARTICOLO 70 QUINQUIES,
COMMA 2, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018**

1. Le indennità di cui al presente articolo è definita nella misura unica di € 350,00 annui e va corrisposta esclusivamente al personale, ove presente, al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
- Responsabile dei tributi;
- Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
- Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- Formatori professionali;

- Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali la relativa responsabilità non viene esercitata ed al riguardo si applicano i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 6.

3. È esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità.

ART. 9. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE INDENNITÀ

1. Il conferimento degli incarichi avviene con la procedura di cui al presente articolo.

2. Entro il 15 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo, la Conferenza dei Dirigenti, sulla base delle proposte di ogni singolo Dirigente dell'Area/Settore, stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e nell'ambito dell'importo relativo al finanziamento delle indennità di cui al presente Regolamento, determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa, le posizioni con specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies*, comma 1 e le funzioni di cui all'art. 56 *sexies* del C.C.N.L. del 21/05/2018.

3. Nel caso in cui alla data del 15 Dicembre non risulta ancora costituito il fondo di cui all'art. 67 del C.C.N.L. la Conferenza dei Dirigenti farà riferimento al Fondo dell'anno in corso.

4. A seguito della determinazioni della Conferenza ogni Dirigente, nell'ambito dell'Area/Settore di competenza, adotta un provvedimento organizzativo motivato, con cui attribuisce, nel rispetto del presente Regolamento ed entro il limite del budget disponibile, le posizioni con specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies*, comma 1, tra il personale appartenente alla categoria B, C e D e le funzioni di cui all'art. 56 *sexies* del C.C.N.L. del 21/05/2018, tra il personale della Polizia Locale appartenente alla categoria C e D. Analogo provvedimento viene adottato per le specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies*, comma 2, del C.C.N.L. del 21/05/2018.

5. Il provvedimento motivato dovrà indicare, sulla base della scheda di cui al precedente art. 7, le specifiche responsabilità che danno diritto alla corresponsione dell'indennità e dovrà essere sottoposto al visto del Dirigente del Settore Finanziario per la copertura contabile della spesa.

6. La liquidazione dell'indennità avviene mensilmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni per periodi di assenza come specificati dal comma 5 dell'articolo 6.

7. I periodi di assenza dovuti a congedo parentale e malattia sono disciplinati con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 n. 7, integrata con la Circolare 05.09.2006 n. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto-Legge n. 112/2008, come convertito in legge n. 133/2008.

8. In sede di prima applicazione gli adempimenti relativi al presente articolo dovranno essere definiti, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, entro 15 (quindici) dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

ART. 10. DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale.

ART. 11. DURATA E REVOCA DELL'INCARICO

1. L'incarico è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno.

2. Durante il periodo di incarico, il Dirigente, a seguito di accertamento di inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.

3. Gli incarichi di specifica responsabilità e per l'indennità di funzione decadono e sono revocati dal Dirigente a seguito di processi di riorganizzazione o al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità che hanno determinato il conferimento dell'incarico.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento, successivamente all'approvazione, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è inserito nella sezione "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione "*Personale - Contrattazione integrativa*" del sito istituzionale dell'Ente.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme contrattuali vigenti.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dalla Giunta comunale nella seduta del con atto n. ;
- è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ;
- è entrato in vigore il .

Data

Il Segretario Generale

.....